



27103-18

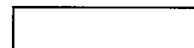
25 OTT 2018

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLA REGISTRAZIONE

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12963/2013

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dott. ANTONIO MANNA    | - Presidente - Cron. 27103          |
| Dott. ENRICA D'ANTONIO | - Consigliere - Rep.                |
| Dott. UMBERTO BERRINO  | - Rel. Consigliere - Ud. 20/06/2018 |
| Dott. ROBERTO RIVERSO  | - Consigliere - CC                  |
| Dott. ROSSANA MANCINO  | - Consigliere -                     |

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 12963-2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(omissis) , in persona del Presidente e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura  
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli  
Avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis)  
(omissis), (omissis) , giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2018

**contro**

2555

(omissis) ved. (omissis), elettivamente domiciliata  
in (omissis) , presso lo  
studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 9029/2012 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2012 R.G.N.  
7950/2011.



Rilevato che

con sentenza del 14.11.2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino, che l'aveva condannato al pagamento in favore di (omissis) , coniuge superstite di (omissis) titolare di pensione categoria VOS, dei ratei già maturati della pensione di reversibilità in regime internazionale, ed ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di secondo grado;

la Corte territoriale ha spiegato che, derivando la pensione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale del dante causa da epoca antecedente all'adesione della Slovenia all'Unione Europea, una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa allora in vigore e sulla base del requisito contributivo richiesto dalla medesima, tale prestazione costituiva l'unico dato fermo sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità e non poteva essere messo in discussione per le modifiche normative sopravvenute, quali quelle scaturenti dal regolamento comunitario applicabile dal maggio del 2004 in conseguenza della predetta adesione slovena;

per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con un solo motivo, cui resiste (omissis) con controricorso, illustrato da memoria;

Considerato che

con un solo motivo l'istituto ricorrente denuncia la violazione dell'art. 48 del Regolamento comunitario n. 1408/71 e dell'art. 13 della legge n. 218 del 1952 (come modificato ed integrato dall'art. 23 della legge n. 903 del 21.7.1965) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato il diritto di (omissis) , cittadina slovena,



alla fruizione della pensione di reversibilità in regime internazionale rispetto a quella diretta del coniuge deceduto il 6.8.2007, il quale era stato titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato in regime di convenzione internazionale tra Italia e Jugoslavia, che poneva come requisito minimo essenziale per poter procedere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale, per cui i contributi accreditati in Italia in favore del dante causa della <sup>(omissis)</sup>, la cui pensione decorreva dal 1986, erano in numero inferiore a 52 settimane, requisito minimo, questo, richiesto dall'art. 48 del Regolamento CEE n. 1408/1971 che aveva iniziato a trovare applicazione a seguito dell'ingresso, in data 1.5.2004, della Slovenia nell'Unione Europea e che era, perciò, già in vigore all'epoca del decesso di <sup>(omissis)</sup> ;

il motivo è infondato;

occorre, infatti, considerare che, se è vero che dottrina e giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300/12 e Cass. n. 21545/08) sono sempre state concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite *iure proprio* e non *iure hereditatis*, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) e/o all'assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anziché a quello in cui è stato collocato in quiescenza;

anzi, dall'art. 13 co. 1° del R.D.L. n. 636/39 e successive modifiche e integrazioni (*"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2,*



lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.") si evince che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a "perfezionamento traslato";

la stessa determinazione del *quantum* del trattamento riservato ai superstiti dipende dall'ammontare della prestazione previdenziale dovuta al *de cuius* (v. sempre cit. art. 13, co. 1°);

ulteriore conferma si desume dalla *ratio* dell'istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario (cfr. Corte cost. n. 495/93 e n. 195/90, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il *de cuius*);

e allora, poiché il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto ed essendo stato il coniuge dell'odierna controricorrente titolare di pensione fin dal mese di ottobre del 1986 (anche questo è un dato pacifico), trova applicazione la normativa all'epoca vigente, ossia la Convenzione Italia - Jugoslavia stipulata il 14.11.1957 ed entrata in vigore il 1°1.1961, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l'avvenuto versamento anche d'un solo contributo settimanale;

viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso



del *de cuius* soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame, come si è visto).

le considerazioni che precedono evidenziano la non conferenza dell'art. 13 della legge n. 218/52 (come modificato ed integrato dall'art. 23 della legge n. 903/65) pur richiamato in ricorso e che disciplina la diversa ipotesi del decesso dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione;

tra l'altro, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 23841 del 23.11.2015) affermando che <<La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il "de cuius", di nazionalità slovena, era deceduto nel 2007 ma godeva della pensione diretta dall'agosto 1986, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale)>> (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 19584 del 4.8.2017);

in conclusione il ricorso va rigettato.

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, cioè dell'avv. (omissis) ; ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificato come da dispositivo;

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 4.200,00, di cui € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all'avv. (omissis).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 20 giugno 2018

Il Presidente

Dr. Antonio Manna

IL CANCELLIERE  
  
Deposito in Cancelleria  
25 OTT 2018  
IL CANCELLIERE